

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "TERRE DI PISA"

1. Finalità

1.1 Il marchio "Terre di Pisa" è un riconoscimento che i soggetti aderenti possono utilizzare a fini promozionali offrendo al cliente la garanzia del rispetto dei requisiti qualitativi e identitari definiti nel relativo Disciplinare predisposto dalla Camera di Commercio di Pisa (di seguito CCIAA).

1.2 L'ottenimento del marchio "Terre di Pisa" comporta il coinvolgimento del soggetto nelle azioni promozionali della Camera di Commercio di Pisa.

1.3 Il presente Regolamento definisce le modalità di valutazione delle strutture ai fini del rilascio del marchio "Terre di Pisa".

2. Soggetti coinvolti

2.1 Commissione di valutazione: la Commissione, nominata dalla Camera di Commercio di Pisa è composta da un membro designato dalla stessa con funzioni di Presidente, due membri designati dalle associazioni di categoria rappresentanti delle imprese del settore turismo e commercio, tre membri designati dalle associazioni di categoria rappresentanti delle imprese del settore agricoltura e agriturismo, uno / due membri designati dalle associazioni di categoria rappresentanti delle imprese del settore artigianato e servizi, un componente designato da ISNART; un funzionario del Servizio Promozione e sviluppo delle imprese svolge le funzioni di segretario.

2.2 I.S.N.A.R.T: Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, ente del sistema camerale, incaricato dalla Camera di Commercio di Pisa per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare di riferimento.

2.3 Soggetto aderente: il soggetto (strutture ricettive, ristorazione, fornitori di servizi, etc.) che ha ottenuto, dietro presentazione di apposita richiesta, il marchio "Terre di Pisa".

2.4 Valutatore: è il soggetto, designato da I.S.N.A.R.T., che effettua la visita di verifica del possesso dei requisiti presso il soggetto aderente. I valutatori sono selezionati in maniera tale da assicurare la competenza nella valutazione.

3. Modalità di richiesta del marchio

3.1 La domanda di adesione al Disciplinare e di utilizzo del marchio deve essere inoltrata dal soggetto interessato alla CCIAA, corredata della relativa Scheda profilo relativa alla categoria di appartenenza (alberghi, ristoranti, botteghe, ecc. ecc.) di cui all'allegato 1).

3.2 L'invio della "Scheda di adesione" compilata in tutte le sue parti e firmata dal rappresentante legale del soggetto aderente attesta, mediante autocertificazione, il possesso di tutti i requisiti che il Disciplinare dispone come obbligatori per la categoria di appartenenza.

La sottoscrizione della domanda attesta altresì la l'integrale conoscenza e adesione al Disciplinare e l'accettazione integrale del presente Regolamento d'uso del marchio.

4. Concessione e conferma del marchio "Terre di Pisa"

4.1 La Commissione di valutazione provvederà a verificare la correttezza e completezza della documentazione inviata e a comunicare al soggetto richiedente l'accettazione della domanda e la concessione d'uso del marchio "Terre di Pisa".

L'adesione al disciplinare e la concessione del marchio ha durata triennale.

Nel caso di non accettazione della domanda la Commissione provvederà a comunicare le relative motivazioni.

4.2 Il mantenimento del marchio "Terre di Pisa" è subordinato agli esiti di una verifica che si realizzerà, di norma, nell'arco dei tre anni di validità della concessione, secondo quanto definito al paragrafo 5 del presente Regolamento.

4.3 Qualora venissero meno i requisiti necessari per il suo mantenimento, il marchio può essere revocato o sospeso con conseguente impossibilità da parte dell'impresa di fregiarsene in qualsiasi iniziativa di carattere promozionale o pubblicitario a partire dal momento della revoca o della sospensione.

5. Modalità di esecuzione della verifica

5.1 La verifica consiste in un sopralluogo, effettuato da personale qualificato (valutatore), volto a verificare la rispondenza strutturale e dei servizi offerti ai clienti rispetto ai requisiti definiti nel Disciplinare. Le aree oggetto di verifica saranno quelle comuni e non, anche se non accessibili al pubblico, secondo quanto indicato nel Disciplinare. Il soggetto aderente dovrà informare il proprio personale al fine di poter agevolare l'esecuzione della verifica.

5.2 Su richiesta della CCIAA, ISNART può comunicare il nominativo del valutatore, in modo che le imprese aderenti possano essere informate ed, eventualmente, manifestare le proprie riserve motivate per scritto sul nominativo proposto. ISNART esamina le motivazioni addotte dall'Azienda e, se ritenute ammissibili, decide di accettarle proponendo il nominativo di un altro valutatore.

5.3 Di norma, le imprese aderenti sono oggetto di verifica di conformità al disciplinare ogni tre anni nel periodo di durata della concessione del marchio.

5.4 La verifica dei requisiti verrà documentata attraverso la compilazione di una lista di riscontro, dalla documentazione richiesta dal valutatore e da supporto fotografico rilevato durante la visita di valutazione.

5.5 L'esito della verifica viene comunicato da ISNART alla Commissione di valutazione istituita presso la CCIAA. A seguito della valutazione della Commissione, la CCIAA conferma al soggetto aderente la concessione all'uso del marchio "Terre di Pisa".

5.6 Coloro che non supereranno positivamente la verifica, finalizzata al mantenimento del marchio, riceveranno comunicazione delle motivazioni e potranno ripresentare la domanda dopo aver sanato le non conformità rilevate nei tempi concordati in fase di verifica. A tale scopo il soggetto richiedente deve presentare documentazione attestante l'eliminazione delle carenze riscontrate.

6. Disposizioni per l'uso del marchio "Terre di Pisa"

6.1 Il soggetto aderente può dare pubblicità dell'adesione al disciplinare attraverso l'affissione di vetrofanie, attestati ecc. nei locali aziendali, nel corso di manifestazioni o fiere, attraverso l'inserimento del marchio su materiale informativo e campagne pubblicitarie, sia cartacee che digitale, sul packaging dei prodotti.

6.2 Il soggetto aderente deve utilizzare il marchio "Terre di Pisa" secondo quanto definito nel presente "Regolamento di uso del marchio". La Camera di Commercio di Pisa si riserva di proteggere legalmente l'uso dell'attestato o del marchio da qualsiasi utilizzo ad opera di terzi non autorizzati.

7. Riservatezza

7.1 Gli atti e le informazioni acquisiti o dei quali si è venuti a conoscenza nel corso delle attività di valutazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del soggetto aderente.

8. Reclami e ricorsi

8.1 Il soggetto aderente può formulare un reclamo formale alla Camera di Commercio di Pisa qualora non sia soddisfatta del suo operato (ad esempio comportamento dei valutatori o inesattezza delle informazioni riportate sulla pagina web dedicata del sito camerale o su altri mezzi informativi). La CCIAA provvederà tempestivamente alla gestione del reclamo dandone comunicazione all'interessato.

8.2 Qualora il soggetto aderente ritenga, in seguito a decisioni prese, di essere stato oggetto di discriminazione pregiudiziale e non motivata, può presentare ricorso alla Camera di Commercio di Pisa, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione. Il ricorso deve contenere le motivazioni per cui il soggetto dissente dalle suddette decisioni. Il ricorso è valutato da un Comitato d'Appello, nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Pisa, composto da tre membri in maniera da assicurare un'imparzialità di giudizio. Il Comitato di Appello esamina il ricorso ed ascolta il rappresentante della struttura entro 60 giorni dalla sua presentazione. Le decisioni del Comitato di
Regolamento d'uso del marchio "Terre di Pisa" – rev. 1 del 19/10/2017

Appello sono insindacabili e inappellabili. Le spese eventualmente sostenute rimangono a carico delle parti.

9. Controversie

9.1 Tutte le controversie inerenti il presente disciplinare saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Firenze.

Qualora la mediazione abbia esito negativo, le medesime controversie saranno deferite in arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze.